

Publicato il 19/07/2024



N. 00017 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 0001110/2024 Prot.Ag.ID



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sulla richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta da:

Leal Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Loprete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia Autonoma Di Trento, in persona del Presidente pro-tempore;

nei confronti

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro-tempore;

Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in persona del Presidente pro-tempore;

Comune di Dro, in persona del Sindaco pro-tempore;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

dell'ordinanza n. 1 del 16/07/2024 prot. A001/2024 emessa dal Presidente della

Provincia della Trento: provvedimento contingibile e urgente, intervento di rimozione di un orso pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica art.52 2 del DPR n. 670 del 1972 ed art. 62.4 della Legge R. 03.05.2018 n. 2;
nonché della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 1091 Reg. delibere del 25 giugno 2021, avente ad oggetto l'approvazione delle "linee guida per l'attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell'art. 16 della direttiva Habitat" costituenti "parte integrante e sostanziale" della deliberazione medesima;
del rapporto denominato "Orsi problematici in provincia di Trento conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro" redatto congiuntamente da ISPRA e MUSE nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico-scientifico per la gestione dell'Orso nella provincia di Trento, istituito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 37927 del 12 agosto 2020;
di ogni altro atto, precedente, successivo o comunque connesso con quello impugnato.

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm.;

Premesso che il Presidente della Provincia di Trento ha adottato ai sensi dell'art. 52 2 del DPR n. 670 del 1972 ed art. 62.4 della Legge R. 03.05.2018 n. 2, l'ordinanza n. 1 del 16 luglio 2024 prot. A001/2024, quale provvedimento contingibile e urgente con il quale è stata ordinata la rimozione di un orso rivelatosi pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica;

che nelle premesse è fatto riferimento agli eventi verificatisi nella giornata del 16 luglio 2024 in località Ceniga, Comune di Dro, ove un'orsa, accompagnata da tre cuccioli, ha aggredito un turista francese, procurandogli ferite che hanno richiesto l'intervento dei sanitari, sebbene non letali grazie al comportamento corretto tenuto durante l'aggressione dalla vittima;

che nell'ordinanza viene altresì evidenziato che nell'ambito territoriale dei Comuni di Arco e di Dro da diverse settimane era stata segnalata la presenza di un'orsa con i suoi cuccioli, in occasione di incontri ravvicinati in aree agricole in prossimità di centri abitati;

atteso che nel provvedimento assunto dal Presidente della Provincia l'aggressione nei confronti del turista francese è stata attribuita "*con ragionevole certezza*" all'orsa che in precedenza si era avvicinata al territorio dei Comuni di Arco e Dro, senza alcuna ulteriore specificazione circa i rilevati e gli accertamenti effettuati al fine di ricondurre l'aggressione all'orsa identificata come KJ1;

che, in conseguenza dei fatti così verificatisi e considerato l'elevato allarme sociale destato dall'attacco all'uomo da parte di un esemplare di orso, il provvedimento ha disposto : "*1) di operare il monitoraggio dell'area ove si è verificata l'aggressione, al fine di assicurare la massima tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica; 2) di procedere all'abbattimento dell'esemplare responsabile dell'aggressione in data 16 luglio 2024*";

che la scelta di disporre in ogni caso l'abbattimento dell'orsa, escludendo ogni altra forma di intervento, quale la captivazione mediante prelievo, è stata giustificata dall'esigenza di intervenire nel più breve tempo possibile al fine di assicurare l'incolumità pubblica, riducendo il rischio di una nuova aggressione, richiamando a tal fine, in punto livello di pericolosità dell'animale, la scala indicata dal PACOBACE e riconducendo il caso di specie ad uno dei livelli massimi della scala della pericolosità, tale da giustificare, appunto, l'adozione della misura dell'abbattimento.

Con istanza presentata ai sensi dell'art. 61 c.p.a., depositata in data 17 luglio 2024 e debitamente notificata, l'Associazione ricorrente ha adito questo giudice al fine dell'adozione, in sede cautelare monocratica ante causam, di misure interinali e provvisorie - onde assicurare la tutela delle esigenze ivi rappresentate - nelle more della proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 40 c.p.a., avverso l'ordinanza del Presidente della Provincia di Trento nella parte in cui, in via contingibile e urgente,

ha ordinato di procedere alla rimozione dell'esemplare ritenuto responsabile dell'aggressione e ritenuto pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Osservato, preliminarmente, che in questa sede cautelare monocratica verrà valutata la sola sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 61 c.p.a. per la concessione di misure cautelari provvisorie ed interinali che si rendano necessarie ed indispensabili *“durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa”*, ossia la sussistenza di condizioni di eccezionale gravità e urgenza, tali da non poter attendere la previa notificazione del ricorso e dell'istanza cautelare ex art. 56 c.p.a.;

dato atto che, su espressa richiesta della difesa della Provincia Autonoma di Trento, in data 18 luglio 2024 si è tenuta in collegamento via Teams con la Presidente del Tribunale, alla presenza dell'avv. Loprete per la ricorrente, degli avv. ti Menapace e Azzolini per la Provincia Autonoma, coadiuvati dal dott. Giovannini quale esperto tecnico, dell'Avv. dello Stato Bellisario per il Ministero e l'Ispra, del Segretario Generale del TRGA, dott. Segatta e della funzionaria dott.ssa Zanol, una riunione informale – come consentito ai sensi dell'art. 61 , comma 2 c.p.a. - in occasione della quale sono state esternate le rispettive precisazioni , soprattutto in punto di fatto e con riferimento alle diverse esigenze rappresentate;

tenuto conto di quanto emerso in tale sede, bilanciati gli opposti interessi e valutata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 61 c.p.a., possono essere svolte le seguenti considerazioni.

Sebbene l'ordinanza impugnata sia stata configurata quale provvedimento contingibile e urgente, necessario al fine di intervenire con la massima sollecitudine onde scongiurare nuovi attacchi da parte dell'orso – allo stato non ancora con certezza identificato - che ha aggredito il turista francese, quindi quale provvedimento che si colloca al di fuori degli schemi procedurali dettati dal PACOBACE, tuttavia è lo stesso provvedimento impugnato a fare riferimento ai parametri dettati da tale strumento per stabilire, nel rispetto della normativa

provinciale, nazionale ed eurocomunitaria, quali siano i presupposti per intervenire anche con misure drastiche nei confronti della specie protetta, quale è l'orso bruno. Ciò conduce a richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza formatasi a seguito di casi analoghi circa l'interpretazione del principio di proporzionalità, principio da tenere in principale considerazione in osservanza della direttiva europea Habitat che, nel richiedere una protezione rigorosa della specie protetta, impone in linea di principio il divieto di abbattimento, salvo derogarvi, laddove non esista un'altra soluzione valida e non venga pregiudicato il mantenimento della specie, nei casi in cui – fra gli altri – vi sia la compromissione della sanità e della sicurezza pubblica.

Necessariamente va riservata al Collegio ogni più attenta valutazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimino o meno l'adozione di provvedimenti, quali quello impugnato, che hanno inteso fare ricorso a una delle ipotesi di deroga dettate dall'art. 16 della direttiva Habitat e quindi a stabilire se, seguendo il principio di proporzionalità così come interpretato dalla giurisprudenza in termini rigorosi e restrittivi (secondo la quale la misura da adottare deve rivelarsi idonea, necessaria e proporzionale in senso stretto), la decisione di procedere in ogni caso all'abbattimento dell'esemplare ritenuto responsabile sia legittima e rispettosa dei parametri normativi vigenti.

Tuttavia, pur comprendendo l'esigenza, sottesa al provvedimento impugnato, di dare un'immediata risposta alle esigenze di sicurezza avanzate dalle comunità coinvolte, l'esame della richiesta cautelare ante causam appare giustificata e meritevole di accoglimento sussistendo l'eccezionale gravità e urgenza di sospendere temporaneamente, nei termini ed ai fini di cui all'art. 61 comma 1 c.p.a., il provvedimento nella parte in cui dispone l'immediato abbattimento dell'orso, senza alcuna possibile alternativa e allo stato senza un accertamento definitivo dell'effettiva riconducibilità dell'aggressione all'orsa nominata KJ1, stante l'evidente irrimediabilità di una sua eventuale esecuzione nelle more della proposizione del ricorso.

Per detti motivi la richiesta cautelare ex art. 61 c.p.a. può trovare accoglimento nei termini indicati, con conseguente onere a carico della parte istante di provvedere alla notifica alle altre parti del presente decreto nel termine perentorio di giorni due (2), fermo restando che il presente provvedimento perderà efficacia laddove entro il termine di quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare, depositato nei successivi cinque giorni corredato dall'istanza di fissazione di udienza, così come prescritto dall'art. 61, comma 5 c.p.a.;

P.Q.M.

ACCOGLIE l'istanza di tutela cautelare ex art. 61 c.p.a. nei termini di cui in motivazione e fissa il termine perentorio di giorni due (2), per la notificazione del presente decreto, a cura del ricorrente, alle altre parti.

Per l'effetto parte ricorrente sarà altresì onerata dei successivi adempimenti così come previsti in base all'art. 61, comma 5 c.p.a.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Trento il giorno 19 luglio 2024.

Il Presidente
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.